



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

Atto 1862 come emendato nella seduta della III ccp del 4 aprile 2024

L'articolo 1 (Oggetto) al comma 1 istituisce la "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", da celebrare annualmente la terza domenica del mese di maggio

Ai commi 2 e 3 si dispone che la Regione favorisca le azioni volte al conforto del dolore dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli, attraverso la promozione di eventi ed iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione in collaborazione con enti locali e gli enti del terzo settore.

Effetti finanziari

Le disposizioni individuano le iniziative che la Regione, in collaborazione con enti locali e del terzo settore, favorisce e promuove in occasione della Giornata regionale, da celebrare annualmente la terza domenica di maggio. La promozione delle iniziative si intende attuata attraverso la concessione del patrocinio a titolo gratuito o del logo della Regione o degli enti locali coinvolti alle iniziative da promuovere od altre forme di comunicazione istituzionale, che possano essere svolte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale o degli enti locali coinvolti.

L'articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria) dispone coerentemente con le disposizioni dell'articolato l'attuazione della proposta di legge senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Effetti finanziari

La clausola è disposta a garanzia dell'invarianza finanziaria della proposta di legge nel suo complesso.

L'articolo 3 (Entrata in vigore) dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Effetti finanziari

La previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione fa in modo da consentire che la legge stessa entri in vigore prima della terza domenica del prossimo mese di maggio, prevista come data di celebrazione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli". La disposizione è di carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..